

Patto di capitalizzazione trimestrale nullo e impatto sull'eccezione di prescrizione: spunti di riflessione

di AVV. ALESSANDRO CORVINO

Nel contenzioso bancario in materia di conto corrente, il rapporto fra l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito a fronte dell'azione di ripetizione spiegata dal correntista e la tecnica del cd. saldo ricostruito costituisce, a dispetto della sua frequenza pratica, un profilo rimasto sorprendentemente ai margini della riflessione.

A tale tecnica, com'è noto, occorre fare ricorso ogni qualvolta il giudice di merito accerti la nullità di taluna delle clausole che presidiano la quantificazione delle competenze trimestralmente addebitate in conto.

Essa consiste nella integrale rideterminazione dell'andamento contabile del rapporto: depurato il conto degli addebiti scaturiti dalla clausola caducata, si procede a ricalcolare un nuovo saldo progressivo, scevro delle poste indebite, sì da pervenire al risultato che il rapporto avrebbe espresso ove la clausola nulla non avesse mai operato; è su tale saldo, e non già su quello cd. *Storico*, ovvero esposto negli estratti conto della banca, che vanno quindi condotte tanto la verifica del dare e dell'avere fra le parti, quanto, per ciò che qui interessa, l'indagine sugli effetti dell'eccezione di prescrizione.

Il presente scritto intende riflettere su un profilo che, ad avviso dello scrivente, non ha sinora ricevuto adeguata considerazione da parte degli operatori, e che concerne la sorte delle rimesse intervenute in corso di rapporto e volte al pagamento di competenze (interessi debitori, commissioni e spese) addebitate dalla banca su base trimestrale in forza di un patto di capitalizzazione successivamente riconosciuto nullo.

1. Il quadro di riferimento e l'operatività della tecnica del saldo ricostruito

Va premesso che, nella più ricorrente delle ipotesi, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. si trova a fronteggiare l'eccezione di prescrizione decennale tempestivamente sollevata dalla banca convenuta, la quale, segnatamente, eccepisce il decorso del termine con riferimento alla ripetizione delle rimesse imputate a pagamenti relativi a competenze intervenute in conto oltre il decennio anteriore all'atto introduttivo del giudizio.

Allorquando il giudicante accerti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale,

circostanza tutt'altro che infrequente, specialmente nei rapporti antecedenti alla Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 e, per i rapporti successivi, in tutti quei casi in cui la banca non si sia compiutamente adeguata alle prescrizioni della fonte subprimaria, il ricalcolo del rapporto, secondo il pacifico orientamento del giudice di legittimità, va compiuto attraverso la cd. tecnica del saldo ricostruito.

La tecnica in parola, come noto, postula la rideterminazione dell'intera evoluzione contabile del rapporto attraverso l'espunzione degli addebiti per competenze illegittimamente conteggiati e l'elaborazione di un nuovo saldo, progressivo, depurato delle annotazioni indebite. È proprio in tale operazione di ricostruzione che si insinua l'aspetto, sovente trascurato, della *quaestio*: il saldo ricostruito, infatti, non si limita a sottrarre algebricamente i singoli addebiti illegittimi, ma necessariamente modifica anche l'allocazione delle competenze legittimamente residue, le quali, in assenza del meccanismo di capitalizzazione caducato, mutano radicalmente il proprio inquadramento contabile.

2. La fictio iuris insita nel saldo ricostruito e i suoi effetti in punto di prescrizione

Sotto il profilo strettamente operativo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la verifica degli effetti dell'eccezione di prescrizione deve essere compiuta non già sul saldo storico, ovverosia quello quale risulta dagli estratti conto prodotti dalla banca, bensì sul saldo come ricostruito secondo i criteri suindicati.

Tale principio, di per sé, già implica una significativa *fictio iuris*: le competenze che storicamente, in conseguenza del rilevante peso degli addebiti per interessi anatocistici e di ogni altra voce, risultavano addebitate ad un saldo extrafido, vengono, per effetto della ricostruzione, a trovarsi allocate intrafido, con la

conseguente loro qualificazione come addebiti non immediatamente esigibili e, dunque, non *pagabili* attraverso le successive rimesse del correntista.

L'orientamento, ormai consolidato a far data dalla nota Cass. n. 24418/2010, comporta, già di per sé, l'operatività di un meccanismo che, in forza della ricostruzione contabile, sterilizza, almeno in parte, gli effetti della prescrizione, escludendo che le rimesse intervenute in corso di rapporto, ove ripristinatorie del fido, possano qualificarsi quali atti solutori idonei a far decorrere il termine prescrizionale.

Tale impostazione costituisce diretta applicazione di un principio sistematico che la S.C. ha recentemente ribadito anche in ambiti contigui: si pensi a **Cass. n. 5064/2024 (Sez. I, rel. Terrusi)**, la quale ha precisato che *"il dies a quo della prescrizione non può iniziare a decorrere se non per quella parte delle rimesse sul conto corrente la cui funzione solutoria - **finanche dinanzi a un conto non affidato** - sia in effetti individuabile dopo la rettifica del saldo"*.

Si tratta di affermazione che, pur non rappresentando lo snodo argomentativo centrale della pronuncia lascia trasparire una linea di pensiero meritevole di rilievo, e cioè quella secondo cui l'operatività della rettifica del saldo precede sempre, sul piano logico-giuridico, l'indagine prescrizionale, atteggiandosi, peraltro, a precondizione di tale indagine.

3. La tesi: in regime di capitalizzazione semplice le competenze sono addebitate alla chiusura del rapporto e/o, comunque, sono esigibili solo in quel momento

Premesso quanto sopra, può affrontarsi il nucleo della riflessione che si intende qui proporre.

Quando la clausola di capitalizzazione trimestrale è dichiarata nulla, la ricostruzione contabile del rapporto deve necessariamente

avvenire in regime di capitalizzazione semplice.

Ciò comporta una precisa ricaduta sul piano contabile: le competenze maturate in corso di rapporto, ossia interessi, commissioni e spese, non possono più essere oggetto di addebito periodico trimestrale, atteso che proprio il meccanismo che ne consentiva la liquidazione e l'immediata esigibilità su base trimestrale, *i.e.* la capitalizzazione, è stato espunto dal regolamento negoziale.

Ne consegue, sul piano della ricostruzione contabile, che le competenze accumulate nel tempo, non potendo essere capitalizzate trimestralmente, vengono addebitate in conto e/o, comunque, divengono liquide ed esigibili soltanto alla data di chiusura del rapporto, quale ultima operazione dello stesso.

L'operatività appena descritta trova solido riferimento normativo nel D.L. n. 18 del 14 febbraio 2016, conv. con modificazioni in L. n. 49 dell'8 aprile 2016, che ha modificato l'art. 120 t.u.b. prevedendo, per le aperture di credito regolate in conto corrente, che gli interessi debitori siano conteggiati al 31 dicembre e divengano esigibili il primo marzo dell'anno successivo, e che, nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi siano immediatamente esigibili. Va subito precisato, per esigenze di rigore, che la disposizione, nella sua formulazione vigente, non è invocabile *ratione temporis* con riguardo ai rapporti anteriori, ai quali pure più di frequente accede la nullità del patto di capitalizzazione; essa, nondimeno, assume rilievo sul piano squisitamente sistematico, giacché è il legislatore medesimo a distinguere con nettezza il mero conteggio degli interessi dalla loro esigibilità e, soprattutto, dal loro addebito in conto, subordinando quest'ultimo ad una apposita autorizzazione del cliente e statuendo che soltanto «*la somma addebitata è considerata sorte capitale*».

Se ne ricava che il conteggio dell'interesse non equivale al suo addebito, e che è solo

quest'ultimo (atto ulteriore e distinto) a far assurgere l'annotazione a posta capitale del conto.

Identica è la logica sottesa al regime di capitalizzazione semplice, e ciò a maggior ragione là dove sia stato caducato proprio il patto che presidiava l'addebito periodico: le competenze maturate, in difetto del meccanismo che ne consentiva l'addebito trimestrale, restano un mero conteggio e vengono liquidate ed addebitate soltanto al momento conclusivo del rapporto.

La ricaduta di tale operatività, sul piano della prescrizione, è evidente: posto che le competenze sono addebitabili in conto unicamente al momento della chiusura del rapporto, il diritto alla ripetizione del relativo indebito non può dirsi attinto da alcuna eccezione di prescrizione fondata sul decorso del decennio anteriore all'atto di citazione, atteso che la data dell'addebito – e con essa quella del pagamento dal quale il termine prende a decorrere – coincide con quella, ben più prossima, della cessazione del rapporto stesso. In altri termini, non sussiste, quanto a tali competenze, un diritto alla ripetizione di cui possa predicarsi la prescrizione, atteso che, nella ricostruzione contabile effettuata in regime di capitalizzazione semplice, non vi sono annotazioni in addebito (relative a competenze) nel corso del rapporto, ma un'unica appostazione finale, alla chiusura, che, per definizione e forza di cose rientra nell'arco temporale in cui è pienamente esperibile l'azione di ripetizione.

4. La coerenza della tesi con l'orientamento di legittimità

La conclusione qui sostenuta non si pone in alcun modo in attrito con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rimesse solutorie e ripristinatorie. Al contrario, ne rappresenta una coerente applicazione: se è vero, come è vero, che la tecnica del saldo

ricostruito già opera, di per sé, una *fictio iuris* in punto di allocazione contabile delle competenze, mediante la traslazione di queste ultime dal regime extrafido a quello intrafido, non si vede ragione per discostarsi da tale impostazione allorché la nullità riguardi, non già la clausola sugli interessi, ipotesi che pure consente la ricostruzione descritta, bensì proprio quella che presidia il meccanismo stesso della loro capitalizzazione e, dunque, della loro periodica liquidazione.

Per inciso, e senza che si intenda in questa sede approfondire il tema, vale la pena rilevare come la stessa Cass. n. 5064/2024, richiamata supra, parrebbe ammiccare, sia pure incidentalmente, alla tesi qui sostenuta, allorché afferma che la rettifica del saldo precede sempre la verifica della prescrizione, e ciò finanche dinanzi al conto **non** affidato, ove la distinzione fra rimesse ripristinatorie e solutorie non viene in rilievo.

Il principio, infatti, postula la centralità della ricostruzione contabile quale presupposto imprescindibile dell'indagine prescizionale, e, se preso sul serio nella sua portata sistematica, non può che condurre alla conclusione che, ove la ricostruzione avvenga in regime di capitalizzazione semplice, gli effetti dell'eccezione di prescrizione risultino integralmente sterilizzati.

5. Un possibile rilievo critico: annotazione delle competenze ed imputazione del pagamento

Alla tesi sin qui svolta potrebbe opporsi un rilievo, di natura squisitamente contabile, così sintetizzabile: anche nel regime di capitalizzazione semplice gli interessi e le ulteriori competenze potrebbero pur sempre essere annotati in conto su base trimestrale, salvo non essere capitalizzati, ossia a non concorrere a formare la base di calcolo degli interessi del periodo successivo.

Ne discenderebbe, secondo tale prospettazione,

la persistenza di annotazioni in addebito disseminate nel corso del rapporto, con conseguente riespansione dell'ordinaria indagine sulla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse e, per tale via, sulla decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione.

Il rilievo, ad un più attento esame, non scalfisce la bontà della conclusione qui sommamente sostenuta.

Sotto un primo profilo, va osservato che, nella prassi della ricostruzione contabile, una siffatta annotazione periodica non ha in concreto luogo, limitandosi il consulente ad espungere gli addebiti per competenze e a rideterminare il saldo in regime di interesse semplice.

L'addebitabilità trimestrale, peraltro, richiederebbe apposita pattuizione contrattuale.

Ma anche a voler ammettere, in via di mera ipotesi, una tale annotazione – isolando le relative somme dal resto del saldo ed escludendone la capitalizzabilità – essa resterebbe del tutto inidonea ad incidere sull'eccezione di prescrizione; e ciò per una ragione che attiene al meccanismo stesso dell'eccezione: questa, infatti, mira ad intaccare il versamento solutorio, ossia il pagamento effettuato dal correntista in posizione extrafido e causalmente orientato a pagare le competenze addebitate; è solo tale tipo di versamento che si chiede in restituzione.

Si verte, dunque, in tema di imputazione del pagamento; senonché, dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione, le competenze – quand'anche, per ipotesi, si volessero annotare senza capitalizzarle – non risulterebbero comunque esigibili su base trimestrale, difettando il titolo che ne consentiva la periodica liquidazione, e ad un debito non ancora esigibile non può, per definizione, imputarsi alcun pagamento (ex artt. 1193 c.c. e 1194 c.c., che, per operare, richiedono l'esigibilità e la liquidità).

Ne consegue che le rimesse intervenute tempo per tempo non potrebbero in alcun

modo qualificarsi come solutorie rispetto a competenze non esigibili, con la conseguenza che il risultato pratico non muterebbe: l'esigibilità delle competenze sorgerebbe pur sempre soltanto alla chiusura del rapporto, e l'eccezione di prescrizione resterebbe, anche a prescindere dall'annotazione, infondata.

6. Considerazioni conclusive

La tesi qui esposta mira a contrastare un trattamento contraddittorio del medesimo fenomeno contabile.

Non è dato comprendere, infatti, per quale ragione la banca, la quale per anni ha beneficiato dell'immediato addebito trimestrale delle competenze in forza di una clausola successivamente caducata, possa, al contempo, invocare gli effetti estintivi della prescrizione computando il termine a partire da ciascuno dei pagamenti che, solo storicamente, sono stati imputati al pagamento di competenze.

Una simile impostazione consentirebbe alla banca di trarre vantaggio, sotto il profilo processuale, dalla stessa nullità che ha colpito il fondamento contabile dei suddetti addebiti.

Volendo riassumere: la ricostruzione contabile in regime di capitalizzazione semplice, imposta dalla nullità del patto di capitalizzazione trimestrale, conduce necessariamente all'allocazione delle competenze al momento finale del rapporto, e ciò sia in termini di addebito che, comunque, di esigibilità (e dunque di imputabilità di pagamenti) con conseguente impossibilità che il relativo diritto alla ripetizione risulti prescritto.

Si tratta di una conclusione che pare rappresentare la naturale e coerente prosecuzione dei principi che la stessa Suprema Corte ha enunciato in tema di saldo ricostruito e di rapporti fra rettifica contabile ed eccezione di prescrizione.